



Spett.le Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7855]

(va@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7855]

(compniec@pec.mite.gov.it)

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via San Michele 22 – 00153 Roma

(ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it)

Roma, lì 06/11/2023

Oggetto: ID 7855. GRAVINA DI PUGLIA (BA): Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, denominato "LO SCHIAVO". Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 23 del D. Lgs. 152/2006 (PNIEC). Proponente: Società Ambra Solare 13 Srl.

Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio reso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza, con nota Prot. MIC|MIC_SS-PNRR|17/10/2023|0024095-P del 18/10/2023.

Di seguito si riportano le osservazioni e le controdeduzioni al Parere Tecnico Istruttorio non favorevole reso dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota Prot. MIC|MIC_SS-PNRR|17/10/2023|0024095-P del 18/10/2023 – nell'ambito del procedimento di VIA ID 7855 – Impianto agrivoltaico denominato Loschiavo in Gravina di Puglia.

1. Aspetti generali

Per come si evince dalla documentazione agli atti e per come verificato dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e riportato nel parere tecnico istruttorio (pagg. 8 e 9):

Beni Paesaggistici:

- *L'area di intervento non interessa direttamente aree dichiarate di notevole interesse pubblico;*
- *L'intervento non interessa direttamente perimetri di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice. Infatti, il progetto si colloca in un'area libera a ridosso del canale dell'Annunziatella, iscritto nel registro delle acque pubbliche ai sensi del RD 15.05.1902, che delimita ad ovest l'area boscata di Difesa Grande.
In merito alle possibili interferenze fra l'impianto e le aree tutelate la Società ha fornito la richiesta cartografia di dettaglio, evidenziando che l'intero impianto è collocato esternamente alle aree tutelate. (...)*
- *In base al PPTR vigente l'intervento interessa un'area libera prossima al Sito di rilevanza naturalistica Bosco Difesa Grande - IT 9120008. Ai confini dell'area di intervento sono presenti ulteriori contesti paesaggistici come l'area di rispetto dei boschi.
Una porzione dell'impianto denominata C è attraversata da un'area definita dal PPTR come UCP – Vincolo idrogeologico. (...)*

Beni architettonici:

- *Non vi sono beni architettonici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.*

Beni archeologici:

- *Non vi sono beni archeologici tutelati nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame.*

Dalle verifiche degli impatti e dalle valutazioni circa la qualità dell'intervento riportata nel parere tecnico istruttorio (pagg. 9 e 10):

- non si riscontrano criticità circa la qualità dell'intervento in merito ai beni paesaggistici in quanto in questa sezione del parere:
 - 2.1. a) non vi è oggettiva valutazione di impatti ma un censimento di aree individuate dallo strumento di pianificazione regionale PPTR in aree circostanti l'impianto;
 - 2.1.b) vi è una presa d'atto che la documentazione fornita dal proponente, in tema di fotoinserimenti, chiarisce che l'impianto non risulta visibile dalle zone indicate quali sensibili a tali valutazioni e già oggetto di integrazione documentale;
 - 2.1.c) si ribadisce la presenza di altri impianti in esercizio da oltre 10 anni nell'areale di intervento che di fatto rendono quelle stesse aree "idonee" ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 8, lettera c-ter n. 2), del D.Lgs. 199/2021, così come tra l'altro chiarito dal MASE con nota di riscontro ad interpello del Comune di Villalba Prot. 0130318 del 08/08/2023. Si conferma che parte dell'area era già interessata da un impianto autorizzato con Decreto di A.U. rilasciato dalla Regione Puglia e che la stessa autorizzazione risulta alla data odierna decaduta giusta DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 10 ottobre 2014, n. 56 per mancato interesse a procedere da parte dell'allora proponente.

- non si riscontrano criticità circa la qualità dell'intervento in merito ai beni archeologici in quanto in questa sezione del parere:
 - 2.3. a) non si riscontrano interferenze dirette ma si conferma esclusivamente che l'areale in cui ricade il progetto è parte di un paesaggio archeologico e culturale di alto pregio senza dati oggettivi di conferma. Infatti si parla di potenziale "*impatto negativo su stratigrafie o strutture di interesse archeologico*"

eventualmente conservate nel sottosuolo, stante l'ampiezza dell'intervento in progetto"

- 2.3.b) non si riscontrano interferenze dirette ma si confermano esclusivamente le potenzialità archeologiche e culturali dell'Ambito dell'Alta Murgia senza evidenziare specifiche oggettive emergenze rispetto all'opera in progetto
- 2.3.c) si richiamano essenzialmente le richieste di chiarimenti/integrazioni avanzate dalla Soprintendenza a cui il proponente ha riscontrato per come riportato nel successivo punto 2.3.d);
- 2.3.d) si conferma quanto riportato dal proponente nella nota di risposta alla richiesta di chiarimento avanzata dalla Soprintendenza, sottolineando la presenza di alcuni indicatori che potrebbero indirizzare ad eventuale ricerca di siti sepolti senza nessuna valutazione oggettiva in merito agli stessi. Inoltre si sottolinea che nelle zone limitrofe all'area di interesse non è possibile escludere completamente la possibilità di rinvenire testimonianze archeologiche durante i lavori di scavo;
- 2.3.e) Si conclude che *"Da tale quadro si evince che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità. Le alterazioni riguarderanno eventuali siti archeologici e la viabilità storica (vie secondarie, piste di antica origine e assi principali a lunga percorrenza). **Tale conclusione è del tutto generica e priva di oggettive valutazioni.***

Inoltre, in riferimento alle aree idonee, si riporta quanto contenuto nel D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8:

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) *le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
- 2) *le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo*

3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

- 3) *le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metr*

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ***né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.***

In particolare, si evidenzia che le opere in progetto sono localizzate:

- in parte in area idonea ex Art. 20, comma 8, lett. c-quater) D.Lgs. 199/2021, non ricadendo in nessuna delle fasce di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice oppure dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (500 metri per impianti fotovoltaici).
- in parte in area idonea ex Art. 20, comma 8, lett. c-ter)n. 2) D. Lgs. 199/2021, in quanto racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da preesistenti impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW.

La figura che segue mostra la suddivisione delle aree interessate dall'impianto in progetto (linea tratto-punto verde) e gli impianti fotovoltaici già in esercizio (linea gialla) dove:

- con tratteggio **blu** vengono indicate le aree ricadenti nella definizione di "area idonea" ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8), lett. c-ter (parte dei campi);
- con tratteggio **rosso** vengono indicate le aree ricadenti nella definizione di "area idonea" ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8), lett. c-quater (parte dei campi ed area accumulo e set)




Figura 1 – layout con indicazione delle aree di impianto ricadenti in “aree idonee” ai sensi del D.Lgs. 199/2021 art. 20

Infine, nessuna parte d’opera ricade in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (.. “*Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo*”).

Da quanto sopra esposto, l’iniziativa in progetto possiede tutti i requisiti normativi, localizzativi e tecnologici per la definizione di impianto agrivoltaico ubicato in aree idonee secondo il D.Lgs. 199/2021 per come di fatto non contestato nel Parere Tecnico Istruttorio reso dalla

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con nota Prot. MIC|MIC_SS-PNRR|17/10/2023|0024095-P del 18/10/2023 nell'ambito del procedimento di VIA ID 7855.

2. Parere Contrario

I motivi riportati nel parere tecnico istruttorio non favorevole sono argomentati in questa sezione del parere (da pag. 12 a pag. 15).

In particolare:

"...A parere della Scrivente l'area interessata da questo impianto risulta eccessivamente estesa, e comporterebbe la trasformazione del tessuto agricolo dell'area in esame, in quanto all'interno dell'impianto è previsto l'inserimento di coltivazioni non comuni nel paesaggio murgiano, come riportato anche nella scheda d'ambito del PPTR. Anche le opere di mitigazione previste risultano, a parere della Scrivente avulse dal contesto paesaggistico, quali quelle che prevedono l'uso di acero e biancospino. Inoltre, anche il principio stesso della recinzione realizzata con "siepi campestri" risulta del tutto avulso dalla tradizione costruttiva locale, anche a causa delle condizioni climatiche che ne rendono difficile la realizzazione.

A parere della Scrivente, pertanto, tutti gli elementi di mitigazione previsti risulterebbero del tutto avulsi dal contesto paesaggistico di riferimento, costituendo un ulteriore elemento detrattore dell'impianto, invece di costituirne una mitigazione...."

Ad esclusione della "eccessiva estensione dell'impianto", questa parte del parere non esprime di fatto contrasto motivato all'opera ma si limita esclusivamente a non condividere le opere di mitigazione proposte senza indicare eventuali alternative.

Inoltre, per come riporta a seguire il Parere Tecnico:

"...L'intervento mostra un impatto altamente incidente, con riferimento al cumulo e agli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati e alle eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali (zona gravata da usi civici di Bosco di Difesa Grande) e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale (SIC Bosco di difesa Grande, prati e pascoli naturali,

boschi ed area di rispetto, canale dell'Annunziatella) suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Il progetto altera la visione di insieme del bene paesaggistico, che non solo subisce una evidente trasformazione, ma viene anche privato della propria peculiare funzione di godimento estetico; l'opera risulta avere un impatto considerevole per l'area protetta di Bosco di Difesa Grande e per le testimonianze rurali che costellano la zona e costituiscono patrimonio identitario del territorio di Gravina...."

Anche in questa sezione non vi è alcuna valutazione oggettiva delle affermazioni riportate.

L'incidenza dell'impianto riferito all'effetto cumulativo, derivante da altri progetti, non viene analiticamente descritto e/o argomentato come anche "l'evidente trasformazione del paesaggio e la privazione della propria peculiare funzione di godimento estetico". Non si riscontrano inoltre oggettive valutazioni circa "l'impatto considerevole per l'area protetta di Bosco di Difesa Grande" di fatto non interferente con le opere di progetto.

In merito agli aspetti archeologici, pur non riscontrando evidenze o interferenze accertate, il parere tecnico istruttorio evidenzia la necessità di investigare l'area, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 lettere a), b) e c) del D.L.vo 50/2016 mediante prospezioni geofisiche e/o saggi preventivi che chiariscano la natura stratigrafica dei depositi come tra l'altro già concordato nel corso dell'incontro avvenuto con la Soprintendenza in data 10.08.2022 e per come dettagliatamente riportato nel parere tecnico.

Da quanto sopra esposto non si rinvergono elementi valutativi che dimostrano le motivazioni che hanno portato all'espressione di un parere tecnico negativo all'iniziativa in progetto in quanto la stessa non interferisce in alcun modo con il patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico dell'area.

Infatti, per come riportato nel parere (pag. 15):

"CONSIDERATO che il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP Servizio III della SS-PNRR, con nota prot. interno SS-PNRR n. 2804 del 29/08/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con il quale ha comunicato di **non rilevare aspetti di competenza** in merito al progetto in esame, **non essendo presenti immobili tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004.**"

*“CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR con nota prot. n. 20121 dell’11/09/2023, (omissis) nonostante sia stato ritenuto opportuno **non attivare la procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico** di cui sopra, per l’incompatibilità delle opere di progetto con la tutela del contesto culturale e paesaggistico delle aree interessate, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui all’art. 1 c. 7 del sopra citato allegato I.8 del D.Lgs. 36/20023....”*

In tema di PPTR (pag. 19, 20, 21 e 22);

vengono rilevate alcune criticità delle opere in progetto rispetto agli indirizzi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Si precisa che lo strumento richiamato (PPTR), nelle proprie premesse, riporta quanto segue: <<<.....Lo scenario, che si situa in una fase intermedia fra l’Atlante del Patrimonio e l’apparato regolativo (NTA), non ha valore normativo, ma indica, con diversi strumenti di rappresentazione e documenti, le grandi strategie del piano, che saranno da guida ai progetti sperimentali, agli obiettivi di qualità paesaggistica, alle norme tecniche. Esso assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastare le tendenze in atto al degrado paesaggistico e costruire la precondizione di un diverso sviluppo socioeconomico. ...>>

Inoltre, essendo la proposta progettuale rappresentata da un impianto agrivoltaico, nel rispetto di quanto riportato nelle linee guida per la progettazione di impianti agrivoltaici e considerato che in riferimento alla recente sentenza del TAR PUGLIA (rif. Sentenza del 4 novembre 2022, n. 1750, TAR Puglia), si evince che gli impianti agrivoltaici non si pongono in un rapporto di *genus ad species* con il classico fotovoltaico, pur dimostrando la piena compatibilità dell’opera con gli indirizzi dello stesso PPTR (che di fatto non viene contestata in maniera oggettiva nel parere), si sottolinea la necessità di operare in sede valutativa le sostanziali differenze visto che il tema della compatibilità con gli indirizzi del Piano è citato nella valutazione negativa dell’iniziativa in oggetto.

In tema di aree idonee (pag. 22 e 23):

Il Parere tecnico di fatto prende atto della definizione di “natura industriale” dell’area interessata da impianti FER che di fatto estende alle zone ad esse contermini la definizione di “aree idonee” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 199/21 art. 20 comma 8 lett. c-ter. Infatti, nel parere viene riportato:

“CONSIDERATO che la natura “industriale” dell’impianto agrivoltaico è sostenuta dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili che, nel fornire la definizione di “stabilimento” di cui all’art. 268 comma 1, lettera h) del D. lgs. 152/2006 (definito quale complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti), afferma che un impianto fotovoltaico è composto da un insieme di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che, seppure l’impianto fotovoltaico non produca direttamente emissioni, non osta al suo riconoscimento di “stabilimento” adibito alla produzione e vendita di energia elettrica.”

“CONSIDERATO, pertanto, che, per quanto sopra sostenuto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia, la realizzazione dell’impianto industriale agrivoltaico (o fotovoltaici di nuova costruzione) in esame determinerebbe l’automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti l’impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kV, per 500 m, quali “aree idonee” ex lege per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 2, del D. lgs. 199/2021), determinando, di conseguenza, un’estensione delle aree idonee ex-lege per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla stessa presenza di impianti FER sul territorio e consentendo, quindi, la legittimazione per la trasformazione (e conseguente distruzione) del medesimo paesaggio naturale/agricolo in un paesaggio industriale,”

“CONSIDERATO, quindi, che la realizzazione dell’impianto agrivoltaico in esame, per quanto sopra rappresentato, renderebbe “idonea” ex- lege anche la contigua area ricadente nella ZSC “Bosco Difesa Grande” - IT9120008 (nonché area boscata di rilevante valore testimoniale della

figura territoriale), parte della quale compresa nei 500m dallo stesso impianto agrivoltaico (“stabilimento industriale”).”

In merito alla coerenza del D.Lgs 199/2021 con il PPTR, visto quanto riportato nel parere:

“CONSIDERATO che l’impianto agrivoltaico proposto, data la sua localizzazione a terra, non è coerente con le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I” del PPTR, che privilegiano la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici nelle seguenti aree, alcune delle quali indicate quali aree idonee dal D. lgs. 199/2021:

- *nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);*
- *sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;*
- *su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
- *nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
- *lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l’asse stradale;*
- *nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali”.*

Si precisa che le normative approvate negli ultimi anni a livello nazionale hanno introdotto una disciplina marcatamente semplificativa con una classificazione delle procedure autorizzative che si basa esclusivamente sulla soglia di potenza degli impianti. Pertanto, la disposizione regionale non troverebbe applicazione poiché superata dalle norme nazionali introdotte successivamente (criterio cronologico). Infatti, in generale la prevalenza della disciplina nazionale troverebbe ulteriore conferma nella lettura congiunta dell’articolo 4, comma 2-bis del d.lgs. 28/2011, con altre disposizioni semplificative che si sono susseguite nel tempo. Tra queste, assume rilevanza primaria la disposizione di cui all’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. 28/2011 in tema di impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Tale disposizione costituirebbe

un'ulteriore conferma della volontà del legislatore di garantire la massima semplificazione agli impianti localizzati su queste aree.

In riferimento all'applicabilità del PPTR agli impianti agrivoltaici, per come si evince dal Parere tecnico (pag. 23):

*“RITENUTO che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8258 dell’11/09/2023, nel respingere l’appello della Regione Puglia per la riforma della suddetta Sentenza del TAR Lecce, ha in realtà imposto agli organi regionali **“di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti [agrivoltaici] con le previsioni del PPTR, attraverso una interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie potessero ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del PPTR”**.*

*“RITENUTO che, per quanto di seguito rappresentato, l’impianto industriale in esame, allo stato attuale, **non fornisce garanzie per l’effettiva gestione agronomica** delle aree oggetto dell’intervento per tutto il periodo di vita dell’impianto e che, pertanto, è a tutti gli effetti da considerarsi quale impianto fotovoltaico da valutare anche con riferimento alle suddette Linee guida del PPTR.”*

L’unica criticità sollevata nel Parere tecnico è legata alla garanzia per l’effettiva gestione agronomica dell’iniziativa, cosa che di fatto il proponente ha inteso rinviare alla successiva fase per come constatato anche da questa Soprintendenza nel prosieguo del parere (pag. 23 e 24):

“... tutte le attività di controllo, di manutenzione e di gestione della parte agronomica dell’iniziativa saranno affidate a specifica azienda agricola da individuarsi prima dell’inizio dei lavori ...”

In merito a questo rinvio, ad una più congrua e ragionevole fase del progetto da parte del proponente, codesta Soprintendenza considera (pag. 24):

*“CONSIDERATO che, sebbene il Proponente nella Relazione agronomica affermi che **“l’agrivoltaico permette di introdurre la produzione di energia da solare fotovoltaico nelle aziende agricole, integrandola con quelle delle colture e con l’allevamento”** di fatto, con il rinvio ad una successiva fase dell’individuazione dell’azienda agricola che dovrà occuparsi della gestione della parte agronomica, dimostra come le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o*

collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, laddove, invece, si ritiene che per sistema agrivoltaico si debba considerare un sistema integrato tra produzione elettrica e attività agricola che trova sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.”

“RITENUTO, pertanto, che le motivazioni poste alla base dell’impegno dell’area agricola da parte del Proponente, con l’intervento in esame, sono correlate solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.”

Non sono condivisibili tali affermazioni poiché la parte d’opera costituita dall’impianto agricolo rispetta tutti i requisiti minimi per l’integrazione dell’agricoltura con la produzione energetica e pertanto l’iniziativa è identificabile quale impianto agrivoltaico ai sensi e per gli effetti del quadro normativo vigente.

3. Conclusioni

Per tutto quanto sinora esposto è evidente che il parere reso dalla Soprintendenza, non adeguatamente motivato, non può allo stato considerarsi vincolante né essere considerato emesso ai sensi dell’Art. 26 D. Lgs. 42/2004.

Preme, infatti, ribadire che:

- L’intero progetto non interessa aree tutelate *ex lege*;
- Non si riscontrano motivi di contrasto con Piani e Programmi;
- Non si riscontrano nel Parere tecnico motivi oggettivi per ritenere l’opera non compatibile con il territorio circostante;
- L’intervento ricade in aree definite idonee ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8), lettere c-ter e c-quater).

- Parte dell'area interessata è già stata oggetto di valutazione positiva con conseguente decreto di Autorizzazione Unica Regionale, poi decaduta per perdita di interesse da parte dell'allora proponente.

Si evidenzia, infine, l'obbligo per il Ministero della Cultura di esprimere la propria posizione e di indicare le modifiche progettuali eventualmente necessarie e/o prescrizioni ai fini del rilascio dell'assenso al progetto.

Nello specifico, con Circolare n. 1 del 20/01/2016 le Soprintendenze sono state invitate proprio dal Ministero della Cultura in caso di dissenso, espresso dagli uffici del MiBACT in conferenza dei servizi, alla realizzazione di un'opera in un contesto territoriale tutelato o comunque meritevole di tutela per il suo accertato interesse culturale, di prescrivere le specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, anche sostanziali, e, solo in *extrema ratio*, ad esprimere un parere negativo congruamente motivato anche in merito alla assoluta impossibilità di armonizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico con il contesto di interesse archeologico.

Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di dissenso costruttivo il quale comporta il generale *"obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo"* (cfr. T.A.R. Toscana, III, n. 1657/2020, T.A.R. Molise, n. 392/2022).

Nella fattispecie in scrutinio l'applicazione di tale principio risulta tanto più doverosa, avuto riguardo all'opera di contemperamento, in base al metodo dell'integrazione, fra esigenze equiordinate, cui la Soprintendenza è chiamata.

Il testo del parere reso dalla Soprintendenza non reca tuttavia traccia di modifiche progettuali che la scrivente potrebbe utilmente apportare; né tanto meno enuclea alcun elemento dotato di consistenza apprezzabile, che valga a dimostrare una radicale incompatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche dell'area, considerando che non si ritiene che per la localizzazione del progetto e per la tipologia di intervento si verta in ipotesi di *extrema ratio* e di opera totalmente incompatibile.

Anche il Consiglio di Stato, a conferma di quanto appena esposto, ha rimarcato, appunto, che, *“laddove su una determinata area difettino preclusioni generali di edificabilità (in particolare, ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia), devono procedere ad un esame specifico del progetto presentato, valutandone la possibilità di realizzazione in concreta comparazione con le predette esigenze di tutela con la conseguenza per cui l’Amministrazione debba indicare in esercizio del cd. dissenso costruttivo ex Art. 14-ter L. n. 241/1990 le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’eventuale assenso”* (cfr. Cons. St., IV, n. 4608/2018).

E sempre il Consiglio di Stato, VI Sezione, con Sentenza n. 8167/2022 in relazione a un caso analogo afferma che *“La posizione “totalizzante” così espressa dall’Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l’indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell’ambiente: l’art. 12, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in particolare, sancisce la compatibilità degli impianti eolici con le zone agricole, stabilendo che nella loro ubicazione si deve tenere conto «delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale [...]....Gli atti impugnati risultano violativi anche del principio di integrazione delle tutele – riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) – in virtù del quale le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive – rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell’accostare dialetticamente la tutela dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una nuova assiologia compositiva – ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l’esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo”*.

La predetta pronuncia prosegue evidenziando in modo significativo che, *“se il principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all’interno di un quadro argomentativo razionale, il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo. La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull’uso del territorio, richiede di abbandonare il modello delle «tutele parallele» degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali. La valenza ‘procedimentale’ del principio di integrazione – bene esemplificata dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 dove si prevede che «linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio», escludendo per ciò stesso una incompatibilità di principio di essi con la tutela del paesaggio stesso – implica che il procedimento sia la sedes materiae in cui devono contestualmente e dialetticamente avvenire le operazioni di comparazione, bilanciamento e gestione dei diversi interessi configgenti. Su queste basi, le prescrizioni di tutela indiretta apposte dall’Amministrazione dei beni culturali costituiscono un metodo, non solo incongruo (in quanto operata al di fuori della delicata operazione di valutazione e comparazione degli interessi), ma anche surrettizio – in tal senso è ravvisabile lo sviamento della funzione – per ‘disapplicare’ gli esiti della conferenza di servizi cui aveva preso parte la stessa Soprintendenza molisana, a danno dei soggetti che avevano già conseguito le autorizzazioni uniche da parte della Regione per la realizzazione degli impianti eolici”.*

L’obbligo del dissenso costruttivo integra, in conclusione, uno strumento utile e necessario per recuperare, particolarmente nella gestione concreta di vincoli le rigidità discendenti dalla loro latitudine e naturale unidirezionalità valoriale. E tanto rende viepiù evidente che vincoli siffatti non possano invece essere utilizzati, come nel caso di specie, per vietare in forma assoluta e indiscriminata l’intervento proposto.

D'altronde, è agevole la constatazione immediata che nel parere della Soprintendenza è mancata in radice la benché minima valutazione: i) del conflitto fra gli interessi contrapposti, di rilevanza costituzionale ed equiordinata, e da coordinare in base al metodo dell’integrazione; ii) della possibilità di comporlo con accorgimenti idonei a realizzare il loro equo contemperamento sulla base dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Alla luce di tali evidenze si invita la Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza ad indicare, ai sensi dell'Art. 14-ter, comma 3, L. 241/1990, nel rispetto del principio del c.d. "dissenso costruttivo", le prescrizioni o condizioni eventualmente necessarie ai fini del rilascio del proprio assenso.

Distinti Saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "AS" followed by a flourish.

Ambra Solare 13 Srl